

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5636 del 03/11/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA UGO ANNONI S.P.A. INDUSTRIE ALIMENTARI PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SALA BAGANZA (PR) VIA VITTORIO EMANUELE, 40/42 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 1231/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5914 del 03/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale"

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Unico prot. n. 15529 del 18/11/2014, successivamente volturato con provvedimento unico prot. n. 19071 del 07/11/2017, alla Ditta UGO ANNONI SPA INDUSTRIE ALIMENTARI, con sede legale sita in Collecchio (PR) Via Spezia n. 106 Cap 43044 e stabilimento sito in Comune di Sala Baganza (PR), via Vittorio Emanuele, 40/42, comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
  - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 11176 del 18/06/2019 il SUAP Unione Pedemontana Parmense ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento Unico prot. n. 15529 del 18/11/2014 e smi;
- con Autorizzazione Unica Ambientale del 23/01/2020 prot. n. 1358 il SUAP ha volturato l'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento Unico prot. n. 15529 del 18/11/2014 e smi;

## CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmese con nota prot. n. 16035 del 26/09/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/156763 del 26/09/2022), presentata dalla ditta UGO ANNONI SPA INDUSTRIE ALIMENTARI, nella persona del Sig. Tito Brindani in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, avente sede legale sita in comune di Collecchio (PR) Via Spezia n. 106 Cap 43044 e stabilimento sito in comune di Sala Baganza (PR), via Vittorio Emanuele, 40/42, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.),** per cui ha presentato la modifica sostanziale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Produzione e stagionatura salumi";

## VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/15833 del 28/09/2022;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da IRETI SPA prot. n. 18073 del 14/10/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/169649 del 17/10/2022), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- le integrazioni richieste da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2022/172544 del 20/10/2022, a fronte di quanto richiesto da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica con protocollo n. 64725 del 05/10/2022 (prot. Arpae PG/2022/163035 del 05/10/2022);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Sala Baganza espresso in data 25/10/2022 prot. n. 10092, ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/176486 del 26/10/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 26/10/2022 prot. n. 18152 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2022/176785 del 26/10/2022;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 70422 del 26/10/2022 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/177280 del 27/10/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

## EVIDENZIATO CHE nel merito della matrice impatto acustico:

*la Ditta ha dichiarato "...Che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997; Che ai sensi della L. 447/95, degli art. 1 e 4 del D.P.R. 227/11, la documentazione di impatto acustico viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, come da valutazione di impatto acustico, in possesso del sottoscritto, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Dott. Daniela di Cola, in data 05/09/2022 ..."*

che nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 70422 del 26/10/2022 si legge che *"...preso atto che nella Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato si attesta il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini aziendali e il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno ai ricettori di interesse e che pertanto le variazioni risultano compatibili con i limiti di legge previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Sala Baganza";*

**CONSIDERATO CHE:**

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha presentato modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Unico prot. n. 15529 del 18/11/2014 e smi per l'aggiunta di una torre evaporativa;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Produzione e stagionatura salumi";
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**DETERMINA**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 73892 del 14/11/2014, così come successivamente volturato da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2017-4397 del 21/08/2017, modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-2828 del 12/06/2019 e successivamente volturato dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-242 del 20/01/2020** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Unico prot. n. 15529 del 18/11/2014 e successivamente volturato con provvedimento unico prot. n. 19071 del 07/11/2017, modificato in modo sostanziale dal provvedimento finale prot. n. 11176 del 18/06/2019 e volturato dal Provvedimento Finale del 23/01/2020 prot. n. 1358 alla Società UGO ANNONI SPA INDUSTRIE ALIMENTARI, nella persona del Sig. Tito Brindani in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale sita in comune di Collecchio (PR) Via Spezia n. 106 Cap 43044 e stabilimento sito in comune di Sala Baganza (PR), via Vittorio Emanuele, 40/42, relativo all'esercizio dell'attività di "Produzione e stagionatura salumi", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

**INTEGRANDO**, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 73892 del 14/11/2014 e smi:

- **per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni,

prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Sala Baganza per quanto di competenza espresso in data 25/10/2022 prot. n. 10092 e nel parere espresso da IRETI S.p.A. prot. n. 18073 del 14/10/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 73892 del 14/11/2014 e smi**;

**"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per le emissioni in atmosfera** l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche , anche alle seguenti disposizioni:

#### **EMISSIONE N. E01 – Caldaia a Metano (potenzialità 427 kW)**

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa

#### **EMISSIONE N. E02 – Caldaia a Metano (Potenzialità 696 kW)**

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

#### **EMISSIONE N. 03 – “Lavaggio Prosciutti”**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

#### **EMISSIONE N. 04 – “Lavaggio attrezzature”**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

#### EMISSIONE N. 05 – “Timbratrice elettrica”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera

#### EMISSIONE N. 06 – “Torre evaporativa”

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

#### EMISSIONE N. 07 – “Torre evaporativa”

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

#### Prescrizioni e considerazioni di carattere generale:

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

#### Generale

Ragione Sociale:	UGO ANNONI S.P.A. INDUSTRIE ALIMENTARI
Partita IVA/Codice fiscale:	00730140340
Sede legale:	Via Spezia, n. 106, Collecchio (PR) CAP 43044
Gestore	Dante Larini
Sede locale impianti:	Via Vittorio Emanuele, n. 40/42 Sala Baganza CAP 43038
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Produzione e stagionatura salumi
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm <sup>3</sup> /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	260 giorni/anno, eccetto per le emissioni E03, E04, E05 per le quali è autorizzato un funzionamento di 150 giorni/anno e per le emissioni E01, E02, E06 ed E7 per le quali è autorizzato un funzionamento di 365 giorni/anno
Ore/giorno attività:	8 ore/giorno eccetto il funzionamento delle emissioni E01, E02, E06 ed E7 per le quali è autorizzato un funzionamento di 24 ore/giorno

- **per gli impianti originanti le emissioni N. E01 ed E02 il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;**
- per l'emissione E07 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni ed **entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020;
- qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti) :

## Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II

dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto **di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 73892 del 14/11/2014 e smi, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato **nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 73892 del 14/11/2014 e smi.**

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sala Baganza ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli

*Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2022/32232*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1

Parma 14/10/2022

Spett.le SUAP  
Unione Pedemontana Parmense  
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Spett.le Comune di  
SALA BAGANZA  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.sala-  
baganza.pr.it

Protocollo RT018073-2022-P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT049535-2022 del 04/10/2022  
Vs. rif.: SUAP 15823

Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere di conformità ditta Ugo Annoni Spa – SALA BAGANZA.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico industriale in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica sostanziale di AUA a seguito dell'installazione di una nuova torre evaporativa.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. Marco Fiorini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

Protocollo RT018073-2022-P del 14/10/2022

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT049535-2022 del 04/10/2022

Vs. rif.: SUAP 15823

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Ugo Annoni Spa.**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE INDUSTRIALI.**

**V I S T A**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Ugo Annoni Spa con sede legale in Collecchio - Via Spezia n. 106, relativamente all' insediamento sito in SALA BAGANZA – Parma – Via Vittorio Emanuele II n. 40/42;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: “Regolamento del servizio di fognatura e depurazione”;
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: “Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato”;
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: “Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato”;
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di SALA BAGANZA;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI corrispondente all'attività **Produzione Salumi Crudi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 260;

Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di controlavaggio resine addolcitore, di scarico delle torri evaporative esistenti e nuova, di lavaggio locali ed attrezzature e di lavaggio prosciutti, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Decantazione;

### SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

#### Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 25 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 6.500 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

<b>Parametro</b>	<b>Valore</b>	<b>Unità di misura</b>
<b>Solidi Sospesi Totali</b>	<b>2000</b>	<b>mg/l</b>
<b>BOD<sub>5</sub></b>	<b>1500</b>	<b>mg/l</b>
<b>COD</b>	<b>3000</b>	<b>mg/l</b>
<b>Cloruri</b>	<b>3500</b>	<b>mg/l</b>
<b>Grassi e oli animali/vegetali</b>	<b>500</b>	<b>mg/l</b>
<b>Fosforo totale</b>	<b>60</b>	<b>mg/l</b>

- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. Marco Fiorini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

## Allegato 2



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area Urbanistica-Servizi Pubblici-SUE-Gestione Ordinaria del Patrimonio

Sala Baganza, li 25/10/2022

Spett.le  
AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.E.  
Via Bottego, 9  
43123 – Parma  
Pec [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Spett.le  
COMUNE DI TRAVERSETOLO  
Sportello Unico Imprese Pedemontana  
43029 – TRAVERSETOLO  
Pec [suap@postacert.unionejedemontana.pr.it](mailto:suap@postacert.unionejedemontana.pr.it)

**OGGETTO: Pratica Suap n. 1231/2022 del 21.09.2022, pervenuta al Comune con PEC dell'UPP del 26.09.2022 di prot. n. 9016. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "Ugo Annoni S.p.A. Industrie Alimentari" ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Pareri in merito.**

In riferimento all'istanza in oggetto, relativamente ad insediamento ad uso industriale di lavorazione e stagionatura salumi posto in Sala Baganza, Via Vittorio Emanuele II n. 40/42, si premette quanto segue:

1) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive che sostituisce, gli atti di autorizzazione in materia ambientale, tra i quali quelli di autorizzazione di cui al D.Lgs. 152/2006;

2) l'autorità competente al rilascio dell'AUA è ARPAE, che si avvale delle altre autorità competenti in materia ambientale ad esprimersi nei procedimenti sostituiti dall'AUA;

3) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto contiene domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 ed autodichiarazione in merito alla matrice rumore ed emissioni in atmosfera;

4) questa Amministrazione è pertanto coinvolta nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per emissioni in atmosfera, di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura (situazione invariata) e della verifica della dichiarazione avanzate per la matrice "rumore".

Per lo stabilimento sono stati precedentemente rilasciati:

- AUA con determina della Provincia di Parma n. 73892 del 14.11.2014, atto finale Suap n. 1301/2014 del 18.11.2014;

- AUA con determina di ARPAE – SAC di Parma n° DET-AMB-2019-2828 del 12.06.2019, atto finale Suap n. 170/2019 del 18.06.2019;

- voltura AUA con determina di ARPAE – SAC di Parma n° DET-AMB-2020-242 del 20.01.2020, atto finale Suap n. 1826/2019 del 03.12.2019.

Oggi se ne richiede sostanziale. Contestualmente alla domanda ma con procedimento a parte è stato richiesta pratica SUAP n° 821/2022 del 21.06.2022 afferente la domanda di Permesso di costruire n. 105/2022, per lavori di costruzione cabina elettrica, di ricostruzione bocca di carico e scarico merci e di riqualificazione energetica mediante ristrutturazione di edificio di lavorazione e stagionatura salumi.

### Matrice scarichi idrici

*Acque recapitanti in pubblica fognatura.* Premesso quanto sopra, si rileva che la domanda di modifica AUA contempla il rinnovo senza modifica dell'autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, con allegata planimetria degli scarichi già precedentemente elaborata nell'anno 2011. Si fa presente che



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area Urbanistica-Servizi Pubblici-SUE-Gestione Ordinaria del Patrimonio

L'insediamento produttivo è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, con AUA rilasciata ai sensi del DPR 59/2013, e quindi anche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, atto finale di Unione Pedemontana Parmense –Sportello Unico attività Produttive del 18.06.2019, pratica Suap 1826/2019 del 03.12.2019 (recepente DET-AMB-2019-2828 del 12.06.2019 e pareri di Comune di Sala Baganza prot. n. 3092 del 03/04/2019 e di Ireti prot. n. RT003741-2019-P del 11/03/2019). L'AUA comportava modifica a quanto autorizzato con AUA autorizzata con atto finale di Unione Pedemontana Parmense –Sportello Unico attività Produttive del 18.11.2014, pratica Suap n. 1301/2014 (recepente Determina della Provincia prot. n. 73892 del 14.11.2014 e pareri di Comune di Sala Baganza prot. n. 8451 del 28/10/2014, di Arpa prot. n. 11573 del 16.10.2014 e di Iren prot. n. HG005599 del 14/10/2014) rilasciato alla società Ugo Annoni S.p.A. Con la predetta autorizzazione l'insediamento produttivo posto in Via Vittorio Emanuele II n. 40/42 è stato autorizzato a scaricare in pubblica fognatura.

Il parere tecnico è favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, classificato come “*acque reflue industriali*”, ai sensi della legge vigente e del regolamento di depurazione e fognatura alle seguenti condizioni:

- quelle poste dal gestore del servizio (Iren Acqua Gas S.p.A) nel parere n. RT018073-2022-P del 14.10.2022 ed alle condizioni in esso contenute, nonché a quelle stabilite dal vigente regolamento di fognatura;
- rispetto dei limiti tabellari fissati dalla Tab. 3, punto 5 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la deroga autorizzata dal gestore sulla base del quadro normativo vigente (Deliberazione Assembleare di ATO2 n. 6 del 29/08/2011, Accordo di programma per il Distretto del prosciutto approvato con D.G.R. n. 352 del 08/02/2010, Deliberazione Assembleare di ATO2 n. 3 del 21/03/2011, Deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012) per i parametri previsti per alcuni valori derivanti dalla tabella 1 allegata al previgente regolamento di fognatura approvato con delibera CC n. 52 del 15.09.1995 di seguito evidenziati:

<i>Parametro</i>	<i>Valore</i>	<i>Unità di misura</i>
Solidi sospesi totali	2000	mg/l
BOD5	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l

Dovranno essere rispettati gli impegni, richiamati quadro normativo vigente, di cui all'art. 5 punto 8) dell'Accordo di Programma per l'adeguamento degli scarichi nel Distretto del prosciutto. Dovranno essere adottati i comportamenti gestionali individuati nelle “Buone prassi operative per la riduzione degli scarichi produttivi in fognatura per gli stabilimenti di lavorazioni delle carni suine” elaborate in ambito del distretto del prosciutto dal Gruppo di lavoro costituito dalle Associazioni dei produttori con il contributo della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari;

- dovranno essere messe in opera le migliori procedure interne per evitare immissioni odorigene derivanti dall'impianto per il trattamento delle acque ed in particolare dal filtro a tamburo, attraverso la frequente e costante rimozione del materiale solido separato;
- dovranno essere effettuati un minimo di due autocontrolli all'anno dei reflui industriali che dovranno essere prelevati in coincidenza delle lavorazioni che comportano la produzione del maggior carico inquinante (lavaggio dei prosciutti, pulizia e sanificazione dei locali e degli impianti e dal contributo derivante dal contro lavaggio delle resine) allo scopo di accertare il rispetto dei limiti di accettabilità imposti dall'ente gestore la pubblica fognatura. I parametri da sottoporre a controllo analitico sono rappresentati oltre che da quelli derogati dall'ente gestore, dall'Azoto ammoniacale ed Azoto nitrico.

## Matrice rumore



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area Urbanistica-Servizi Pubblici-SUE-Gestione Ordinaria del Patrimonio

Per quanto concerne gli aspetti acustici si riscontra che è stata allegata all'AUA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dalla legale rappresentante della ditta che svolge attività, con la quale si dichiara che l'attività non rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 1 del DPR 227/2011, e che comunque verranno rispettati i limiti di norma come da con la valutazione di impatto acustico redatta dal Dott. Daniela Di Cola in data 05.09.2022. In effetti tale valutazione è già stata acquisita agli atti del Comune con prot. n. 9055 del 30.11.2017, nell'ambito della domanda di Permesso di Costruire n. 105/2022 (pratica Suap n° 821/2022 del 21.06.2022, relativa a costruzione cabina elettrica, di ricostruzione bocca di carico e scarico merci e di riqualificazione energetica mediante ristrutturazione di edificio di lavorazione e stagionatura salumi).

La Valutazione di Impatto Acustico dimostra il rispetto il rispetto della normativa vigente (L. 26.10.1985, n. 447, L.R. 15/2001 ed atti applicativi, zonizzazione acustica approvata con delibera CC. n. 39 del 24.09.2015).

Per quanto concerne tale valutazione non si sollevano obiezioni, rilevandosi che la ditta già esercita attività all'interno di strutture esistenti.

Viste le precisazioni sopra riportate si esprime assenso alla prosecuzione dell'attività, e quindi parere favorevole non riscontrandosi problematiche di inquinamento acustico come attestato nella valutazione, fatti salvi i rilievi eventuali ed alle condizioni che saranno poste nel parere di competenza di Arpae.

## Matrice emissioni in atmosfera

Per quanto concerne la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 contenuta nell'AUA in oggetto, si allega parere in merito.

## Diritti istruttori

I diritti istruttori si intendono già ricompresi nell'ambito del procedimento preordinato al rilascio del Permesso di costruire.

L'addetto all'istruttoria SUE  
(Geom. Ruggero Botti)  
*firmato digitalmente*



Il Responsabile di Area  
(Geom. Mauro Bertozzi)  
*firmato digitalmente*



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area Urbanistica-Servizi Pubblici-SUE-Gestione Ordinaria del Patrimonio

Sala Baganza, 25/10/2022

## PARERE IN MERITO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA AUA (ART. 269 D.LGS. 152/06 – ART. 4 D.P.R. 59/2013 )

### IL RESPONSABILE

VISTA la domanda di autorizzazione unica ambientale in oggetto, corredata della domanda e relative schede informative per la modifica di impianto con emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (già art. 7 del D.P.R. 24.05.98 n° 203), presentata dalla ditta UGO ANNONI S.P.A. Industrie Alimentari, con sede legale in Collecchio, Via Spezia n. 106, relativamente allo stabilimento industriale posto in Sala Baganza, Via Vittorio Emanuele II n. 40-42;

VISTO che l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale contenente domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è Arpae, previa acquisizione dei pareri di compatibilità urbanistica ed ambientale da parte del Comune e del servizio Arpae territorialmente competenti;

VISTO che l'immobile presso il quale ha sede la ditta UGO ANNONI S.P.A. Industrie Alimentari:

– ricade in area classificata dal PSC e dal RUE approvati come “ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale – ART.6 (rispettivamente artt. 6.3 e 8.7 delle norme)”, con previsione di riconversione dei contenitori produttivi alla funzione residenziale e ad essa assimilabile, e con possibilità di mantenimento delle attività produttive esistenti attraverso eventuali interventi manutenzione ordinaria, straordinaria, di risanamento conservativo e di carattere trasformativo per adeguamenti igienico-sanitari;

nella quale sono previste attività di tipo residenziale ed assimilabile, per le attività produttive esistenti, interventi di tipo manutentivo e conservativo, e conseguentemente anche quella praticata nell'insediamento – stabilimento di lavorazione e stagionatura prosciutti - a condizione che la medesima sia compatibile con l'ambiente urbano sotto l'aspetto inquinante;

DATO ATTO che, in merito alla classificazione dell'attività ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie, alle valutazioni circa la rispondenza delle soluzioni proposte ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera “ai criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera” approvati dal C.R.I.A.E.R., ed ad ogni altra valutazione in merito alla compatibilità ambientale dell'attività a seguito della realizzazione dell'impianto, si rimanda a specifico parere di competenza dell'Arpae di Parma;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTA la L.R. 36/89;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTA la L.R. 01.06.2006, n. 5;

VISTO il D.P.R. 07.09.2010, n. 160;

VISTO il D.P.R. 13.03.2013, n. 59;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL' INSEDIAMENTO E RELATIVE EMISSIONI IN ATMOSFERA

sotto l'aspetto di compatibilità urbanistica, a condizione che vengano interamente recepite le osservazioni ed i contenuti del parere in materia ambientale di competenza dell'ARPAE di Parma.



Il Responsabile di Area  
Geom. Mauro Bertozzi  
(firmato digitalmente)

## Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0070422  
DATA: 26/10/2022  
OGGETTO: Risposta a: PROT. n. 18152 26/10/2022 - Istanza n. 1231/2022/SUAP/UPP - UGO ANNONI S.P.A. INDUSTRIE ALIMENTARI - AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - Trasmissione documentazione integrativa.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto


CLASSIFICAZIONI:

- [04-04-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0070422_2022_Lettera_firmata.pdf:	Tollemeto Ines	1A4E626954FF7C03F1F0BF50167C6C8B5 3D443C0EBA8F7FF8C6C679963BE2713





Unione Pedemontana Parmense -  
Sportello Unico Attività Produttive  
(Traversetolo)  
suap@postacert.unioneppedemontana.  
pr.it


ARPAE SERVIZIO TERRITORIALE  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: PROT. n. 18152 26/10/2022 - Istanza n. 1231/2022/SUAP/UPP - UGO ANNONI S.P.A. INDUSTRIE ALIMENTARI - AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - Trasmissione documentazione integrativa.

In riferimento alla domanda di AUA da parte della ditta Ugo Annoni s.p.a. Industrie Alimentari sita in Sala Baganza Via Vittorio Emanuele 40/42, pervenuta allo scrivente Servizio in data nostro 04/10/2022 protocollo 64559, e relative integrazioni in data 26/10/2022, nostro protocollo 70295, esaminata la documentazione e tenuto conto che:

- Il ciclo produttivo prevede lavorazione e stagionatura di cosce di suino;
- La richiesta riguarda l'introduzione di un nuovo punto d'Emissione in atmosfera (E07) proveniente dalla nuova installazione di una torre evaporativa (n.2) oltre a quella già esistente, mantenendo invariate tutti i punti emissivi precedentemente autorizzati. Per quanto concerne la matrice degli scarichi idrici la nuova installazione della torre evaporativa n.2, non comporta nessuna variazione;
- preso atto che nella Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato si attesta il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini aziendali e il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno ai ricettori di interesse e che pertanto le variazioni risultano compatibili con i limiti di legge previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Sala Baganza;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.



Si coglie l'occasione per richiedere l'invio allo scrivente Servizio della Scheda di Catasto Torri Evaporative aggiornata e compilata in tutte le sue parti.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Responsabile procedimento:  
Nicole Avanzini

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**